

Partner di



Dott. Sandro Guarnieri  
Dott. Marco Guarnieri  
Dott. Corrado Baldini  
Dott. Paolo Fantuzzi

Dott.ssa Clementina Mercati  
Dott.ssa Sara Redeghieri  
Dott.ssa Elisa Cattani  
Dott. Paolo Caprari  
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

Avv. Simone Baldini  
Avv. Francesca Palladi

A tutti i sigg.ri Clienti  
Loro sedi

Reggio Emilia, lì 31/03/2021

## CIRCOLARE N. 28/2021

### Approfondimento

---

#### **Oggetto: Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto Sostegni**

Com'è ormai noto, l'art. 1 del D.L. 22.3.2021 n. 41 (c.d. "decreto Sostegni"), al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza Covid, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che sono titolari di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti in Italia.

#### **1. Soggetti beneficiari**

Il contributo spetta ai **titolari di partita IVA** residenti in Italia:

- esercenti un'attività d'impresa o di lavoro autonomo (anche iscritti ad Albi e Casse di previdenza private);
- titolari di reddito agrario.

Vi rientrano anche gli enti non commerciali limitatamente all'attività commerciale esercitata.

Sono compresi anche i soggetti al "Regime forfetario".

**Sono esclusi** dal contributo:

- a. i soggetti la cui attività è cessata entro il 23.3.2021
- b. i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.3.2021;
- c. gli enti pubblici di cui all'art. 74 secondo comma del TUIR;
- d. gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria (**holding finanziarie**) e non finanziaria (**holding industriali**) di cui all'art. 162-bis del TUIR.

#### **2. Requisiti**

- a. **Ricavi/Compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta anteriore** a quello in corso alla data di entrata in vigore del "Decreto Sostegni" (23.3.2021).

Quindi per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'anno da considerare è il 2019.

Sede legale  
Via Emilia all'Angelo n. 44/B  
42124 Reggio Emilia  
CF 01180810358  
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069  
Fax +39 0522 941885  
Mail [info@sgbstudio.it](mailto:info@sgbstudio.it)  
Web [www.sgbstudio.it](http://www.sgbstudio.it)

Chi, invece, avesse un esercizio “a cavallo” di due anni, deve considerare quando cade l’ultimo giorno del secondo esercizio precedente. Così, ad esempio, chi ha l’esercizio che va dal 1° Aprile al 31 Marzo, dovrà considerare il periodo che va dal 1° Aprile 2018 al 31 Marzo 2019.

- b. Riduzione di almeno il 30% dei ricavi/compensi medi mensili** del periodo d’imposta precedente (2020 per i soggetti “solari”) rispetto ai ricavi/compensi medi mensili del secondo periodo d’imposta precedente (2019 per i soggetti “solari”).

Detta condizione non è necessaria per i soggetti che hanno attivato la partita IVA nel 2019 ai quali spetta il contributo anche se la riduzione del fatturato è stata inferiore al 30%.

### **3. Determinazione del contributo**

In presenza delle suddette condizioni, il contributo si ottiene applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi/compensi 2019 e l’ammontare medio mensile dei ricavi/compensi 2020 una determinata percentuale secondo la seguente tabella “a scaglioni” sulla base dei ricavi/compensi 2019

<b>Ricavi/Compensi 2019</b>	<b>Percentuale applicabile</b>
non superiori a 100.000	60%
superiori a 100.000 fino a 400.000	50%
superiori a 400.000 fino a 1.000.000	40%
superiori a 1.000.000 fino a 5.000.000	30%
superiori a 5.000.000 fino a 10.000.000	20%

In sostanza, il nuovo contributo è calcolato:

- partendo dal fatturato dell'anno 2020 e dell'anno 2019;
- dividendo per 12 (mesi) il fatturato del 2020 e quello del 2019, ottenendo così l'ammontare medio mensile del fatturato dell'anno;
- calcolando la differenza tra i suddetti importi;
- applicando a tale differenza (ove non inferiore al 30%, salvo per chi ha attivato la partita IVA nel 2019) la percentuale prevista a seconda della fascia di fatturato 2019 in cui si trova il soggetto che intende fruire dell'agevolazione.

Per chi ha aperto la partita IVA nel 2019, ai fini del calcolo dei mesi di attività da considerare non si tiene conto del mese di attivazione della partita IVA.

L’ammontare dei ricavi/compensi va determinato considerando tutte le **operazioni “effettuate”** nel periodo di riferimento secondo i criteri applicabili ai fini delle imposte sui redditi, al netto delle note di accredito e **tenendo conto anche dei corrispettivi delle vendite di beni strumentali**.

L’ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno.

Il contributo non può comunque essere superiore ad Euro 150.000 né inferiore ad Euro 1.000 per le persone fisiche e ad Euro 2.000 per gli altri soggetti.

Il contributo minimo spetta anche a chi ha aperto la partita IVA nel 2020 e a chi, avendola attivata nel 2019, nel 2020 non ha avuto una riduzione di fatturato o addirittura ha avuto un fatturato maggiore.

**4. Irrilevanza fiscale del contributo**

Il contributo non concorre a formare la base imponibile IRES e IRAP.

**5. Presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo**

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare all'Agenzia delle Entrate un'apposita istanza:

- a. **a pena di decadenza dal 30 Marzo 2021 al 28 Maggio 2021;**
- b. in via telematica;
- c. dal contribuente direttamente o tramite un intermediario abilitato delegato al servizio del "Cassetto fiscale" o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche" ovvero appositamente delegato con autodichiarazione posta nell'ultimo riquadro del modello dell'istanza.

Il modello di istanza con le relative istruzioni sono stati approvati con Provv. dell'Agenzia delle Entrate 23.3.2021 n. 77923 (con istruzioni integrate dal Provv. dell'Agenzia delle Entrate 29.3.2021 n. 82454) e sono reperibili sul sito <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modello-e-istruzioni-ds-impres>.

**6. Comunicazione dell'Agenzia delle Entrate**

A seguito della presentazione dell'istanza l'Agenzia delle Entrate rilascia una **ricevuta di presa in carico**.

Dopo i controlli la stessa Agenzia **comunica l'accoglimento dell'istanza** e il mandato di pagamento del contributo nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" – sezione "Contributo a fondo perduto – consultazione esito", accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato.

Nel caso in cui l'istanza venga **scartata**, il soggetto richiedente può trasmetterne una nuova entro e non oltre il 28 maggio 2021.

**7. Modalità di erogazione del contributo**

Il contributo a fondo perduto può essere, a scelta del contribuente, alternativamente riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate:

- a. mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al codice fiscale del soggetto richiedente;
- b. sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici.

La scelta della modalità di erogazione:

- deve riguardare l'intero importo del contributo spettante;
- deve essere espressa dal beneficiario nell'istanza per la richiesta del contributo;
- è irrevocabile (può essere modificata dal richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo).

Nel caso in cui si sia optato per il **credito d'imposta**, lo stesso è fruibile dopo la comunicazione di accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia. Per l'utilizzo sarà istituito un **apposito codice-tributo**.

Il credito d'imposta non concorre a formare il limite di €. 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione né quello di €. 250.000 previsto per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e non opera la preclusione alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro.

#### **8. Sistema sanzionatorio**

Il comma 9 dell'art. 1 del decreto richiama le disposizioni contenute nell'art. 25, commi 9-14 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020).

In particolare il comma 12 dell'art. 25 stabilisce che, nel caso in cui il contribuuto sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle Entrate:

- provvede al relativo recupero;
- applica la sanzione prevista dall'art. 13, quinto comma del D.Lgs. 471/1997 (dal 100% al 200%);
- applica gli interessi a norma dell'art. 20 del D.P.R. 602/1973 (4% annuo).

Nei casi di percezione del contribuuto in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale (indebita percezione di erogazioni a carico dello Stato per cui è prevista la pena detentiva da 6 mesi a 3 anni ovvero, nel caso di contribuuto erogato sia di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contribuuto indebitamente percepito).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

**SGB & Partners - Commercialisti**

Sede legale  
Via Emilia all'Angelo n. 44/B  
42124 Reggio Emilia  
CF 01180810358  
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069  
Fax +39 0522 941885  
Mail [info@sgbstudio.it](mailto:info@sgbstudio.it)  
Web [www.sgbstudio.it](http://www.sgbstudio.it)